

REGOLAMENTO

PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITÀ PROFESSIONALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (AGENZIE DI PRATICHE AUTO)

L. 8/8/1991 n. 264, L. 4/1/1994 n. 11, D.M. 16/4/1996 n. 338, L.r. 13/5/2003 n. 9

Approvato con atto C.P. n. 75 del 20 ottobre 2010 Modificato con atto C.P. del

ALLEGATO A

INDICE

	4							
Art.	1	_	Δm	nita.	dı	ann	licat	zione

- Art. 2 Norme generali
- Art. 3 Soggetti interessati
- Art. 4 Bando pubblico
- Art. 5 Requisiti e titoli per l'ammissione agli esami
- Art. 6 Rilascio dell'attestato in esenzione d'esame
- Art. 7 Domanda di partecipazione agli esami
- Art. 8 Ammissione all'esame e relative procedure
- Art. 9 Commissione d'esame
- Art. 10 Modalità di svolgimento dell'esame
- Art. 11 Quesiti e tipi di esercitazione
- Art. 12 Prove d'esame
- Art. 13 Esiti dell'esame, verbale dei lavori e rilascio degli attestati
- Art. 14 Accertamenti ed annullamento dell'attestato
- Art. 15 Accesso agli atti della procedura
- Art. 16 Adeguamento normativo

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento si applica a coloro che intendono sostenere presso la Provincia di Parma gli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (di seguito "idoneità professionale"), ai sensi della vigente normativa statale e regionale di settore¹ e del presente Regolamento.

ART. 2 NORME GENERALI

- 1. Gli esami di idoneità professionale si svolgono con modalità che garantiscano imparzialità, trasparenza, pari opportunità tra uomo e donna ed assicurino economicità e celerità di espletamento.
- 2. Gli atti di gestione del procedimento, ove non sia prevista la competenza di un diverso organo, vengono adottati dal Dirigente del Servizio provinciale competente a sovrintendere all'effettuazione dei suddetti esami (di seguito "Dirigente").
- 3. Gli esami di idoneità si svolgono, di norma, con cadenza annuale salvo diversa determinazione del Dirigente in relazione alle richieste degli utenti ed al numero delle istanze pervenute nelle precedenti sessioni d'esame.

ART. 3 SOGGETTI INTERESSATI

- 1. Sono tenuti a conseguire l'attestato di idoneità professionale, previo superamento di esame di idoneità di cui all'art. 5 della L. 08.08.1991 n. 264:
 - a) coloro che intendono esercitare l'attività di consulenza per la circolazione dei

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento si applica a coloro che intendono sostenere presso la Provincia di Parma gli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (di seguito "idoneità professionale"), ai sensi della vigente normativa statale e regionale di settore¹ e del presente Regolamento.

ART. 2 NORME GENERALI

- 1. Gli esami di idoneità professionale si svolgono con modalità che garantiscano imparzialità, trasparenza, pari opportunità tra uomo e donna ed assicurino economicità e celerità di espletamento.
- 2. Gli atti di gestione del procedimento, ove non sia prevista la competenza di un diverso organo, vengono adottati dal Dirigente del Servizio provinciale competente a sovrintendere all'effettuazione dei suddetti esami (di seguito "Dirigente").
- 3. Gli esami di idoneità si svolgono, di norma, con cadenza annuale salvo diversa determinazione del Dirigente in relazione alle richieste degli utenti ed al numero delle istanze pervenute nelle precedenti sessioni d'esame.

ART. 3 SOGGETTI INTERESSATI

- 1. Sono tenuti a conseguire l'attestato di idoneità professionale, previo superamento di esame di idoneità di cui all'art. 5 della L. 08.08.1991 n. 264:
 - a) coloro che intendono esercitare l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

¹ L. 8 agosto 1991 n.264; L. 4 gennaio 1994 n.11; D.M. 16 aprile 1996 n.338; L.R. 13 maggio 2003 n.9.

² L. 4 gennaio 1994 n.11 art.4 commi 4 e 5.

mezzi di trasporto;

- b) coloro che subentrano per decesso o per sopravvenuta incapacità fisica del titolare di impresa individuale, del socio o dell'amministratore in possesso del titolo professionale²;
- c) coloro che, pur avendo intrapreso l'esercizio dell'attività di consulenza anteriormente al 05.09.1991, ma da meno di cinque anni a tale data, (pertanto, con conversione della licenza di P.S. in autorizzazione provinciale), intendano avviare nuovi studi di consulenza.

ART. 4 BANDO PUBBLICO

- 1. L'apertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione agli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale è stabilita mediante bando pubblico, contenente tutti gli elementi e le indicazioni utili allo svolgimento del procedimento.
- 2. Il bando viene affisso all'Albo Pretorio della Provincia per giorni 60 (sessanta), pubblicato nel sito Web dell'Ente, nonché inviato all'Ufficio Provinciale di Parma del Ministero dei Trasporti, per opportuna conoscenza;

La scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione per ciascun bando è fissato dal bando stesso. Al Dirigente è data facoltà di modificare, con separato atto, per motivate ragioni, la scadenza di detto termine.

Nel caso di effettuazione dell'esame da parte di altre Province con le quali quella di Parma si convenzioni, il bando d'esame, emesso dalla Provincia che espleta l'esame, viene pubblicato anche all'Albo Pretorio e sul sito internet della Provincia di Parma e trasmesso, per opportuna conoscenza anche alla locale Motorizzazione Civile;

ART. 5 REQUISITI E TITOLI PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI

1. Possono partecipare agli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale gli

- b) coloro che subentrano per decesso o per sopravvenuta incapacità fisica del titolare di impresa individuale, del socio o dell'amministratore in possesso del titolo professionale²;
- c) coloro che, pur avendo intrapreso l'esercizio dell'attività di consulenza anteriormente al 05.09.1991, ma da meno di cinque anni a tale data, (pertanto, con conversione della licenza di P.S. in autorizzazione provinciale), intendano avviare nuovi studi di consulenza.

ART. 4 BANDO PUBBLICO

- 1. L'apertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione agli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale è stabilita mediante bando pubblico, contenente tutti gli elementi e le indicazioni utili allo svolgimento del procedimento.
- 2. Il bando viene affisso all'Albo Pretorio della Provincia per giorni 60 (sessanta), pubblicato nel sito Web dell'Ente, nonché inviato all'Ufficio Provinciale di Parma del Ministero dei Trasporti, per opportuna conoscenza;

La scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione per ciascun bando è fissato dal bando stesso. Al Dirigente è data facoltà di modificare, con separato atto, per motivate ragioni, la scadenza di detto termine.

Nel caso di effettuazione dell'esame da parte di altre Province con lequali quella di Parma si convenzioni, il bando d'esame, emesso dalla Provincia che espleta l'esame, viene pubblicato anche all'Albo Pretorio e sul sito internet della Provincia di Parma e trasmesso, per opportuna conoscenza anche alla locale Motorizzazione Civile; Abrogato

ART. 5 REQUISITI E TITOLI PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI

1. Possono partecipare agli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale gli

aspiranti che, alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande di partecipazione siano in possesso dei requisiti di cui all'Allegato "C", punto 3 della L.R. 9/2003:

- a) avere la cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata prevista dalla legislazione vigente ed essere comunque stabiliti in Italia;
- b) avere raggiunto la maggiore età;
- c) non avere riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, fede pubblica, contro la l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648, 648 bis, del C.P., o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione. Per i delitti sopra elencati, si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 del C.P.P.;
- d) non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla L. 27.12.1956 n. 1423 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla L. 31.05.1965 n. 575;
- e) non essere interdetto o inabilitato, ovvero non avere in corso, nei propri confronti un procedimento per dichiarazione di fallimento:
- f) essere in possesso di diploma di istituto secondario di secondo grado (quinquennale o quadriennale) o titolo di studio equipollente.

I candidati devono inoltre avere la residenza nella Provincia di Parma o nelle Province con le quali verrà stipulata eventuale apposita Convenzione per lo svolgimento degli esami.

- 2. Possono essere ammessi all'esame producendo in sostituzione del titolo di studio, l'attestato di partecipazione ad apposito corso di formazione di cui all'art. 10, comma 5 della L. n. 264/91, secondo le disposizioni definite dalla deliberazione della Giunta Regionale 18.04.2001 n. 542:
 - a) i soggetti subentranti nell'attività, in caso di decesso o di sopravvenuta incapacità

- aspiranti che, alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande di partecipazione siano in possesso dei requisiti di cui all'Allegato "C", punto 3 della L.R. 9/2003:
 - a) avere la cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata prevista dalla legislazione vigente ed essere comunque stabiliti in Italia;
 - b) avere raggiunto la maggiore età;
 - c) non avere riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, fede pubblica, contro la contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648, 648 bis, del C.P., o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione. Per i delitti sopra elencati, si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 del C.P.P.;
 - d) non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla L. 27.12.1956 n. 1423 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla L. 31.05.1965 n. 575;
 - e) non essere interdetto o inabilitato, ovvero non avere in corso, nei propri confronti un procedimento per dichiarazione di fallimento:
 - f) essere in possesso di diploma di istituto secondario di secondo grado (quinquennale o quadriennale) o titolo di studio equipollente.

I candidati devono inoltre avere la residenza nella Provincia di Parma o nelle Province con le quali verrà stipulata eventuale apposita Convenzione per lo svolgimento degli esami.

- 2. Possono essere ammessi all'esame producendo in sostituzione del titolo di studio, l'attestato di partecipazione ad apposito corso di formazione di cui all'art. 10, comma 5 della L. n. 264/91, secondo le disposizioni definite dalla deliberazione della Giunta Regionale 18.04.2001 n. 542:
 - a) i soggetti subentranti nell'attività, in caso di decesso o di sopravvenuta incapacità

- fisica del titolare dell'impresa individuale che era in possesso dell'attestato di idoneità professionale;
- b) i soci o gli amministratori, in caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del socio o dell'amministratore che era in possesso dell'attestato di idoneità professionale;
- c) i soggetti che dimostrano di avere esercitato effettivamente l'attività di consulenza automobilistica da meno di tre anni anteriormente al 05.09.1991;
- 3. I soggetti, già titolari di una licenza di P.S. ai sensi dell'art. 10 comma 1 della L. n. 264/91, che dimostrino di avere esercitato l'attività effettivamente di consulenza automobilistica da più di tre anni, ma meno di cinque, anteriormente al 05.09.1991, possono essere ammessi all'esame in carenza del titolo di studio e senza l'attestato di partecipazione al corso di formazione professionale.
- 4. Per i titoli di studio conseguiti presso un paese dell'Unione ai fini del riconoscimento è necessario produrre idonea documentazione attestante il riconoscimento/ l'equipollenza degli stessi con analoghi titoli conseguiti in Italia.

ART. 6 RILASCIO DELL'ATTESTATO IN ESENZIONE D'ESAME

- 1. Possono ottenere, a domanda, l'attestato di idoneità professionale, anche in difetto del richiesto titolo di studio, con le modalità e nei termini di cui ai Decreti del Direttore Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione datati 02.07.1996 e 19.02.1998 coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) esercitavano effettivamente l'attività di consulenza automobilistica da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della L. 264/91 (05.09.1991);
 - b) i dirigenti preposti agli uffici di assistenza automobilistica degli Automobili Club che siano in servizio da almeno quindici anni;

ART. 7 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI

1. Coloro che intendono sostenere l'esame per

- fisica del titolare dell'impresa individuale che era in possesso dell'attestato di idoneità professionale;
- b) i soci o gli amministratori, in caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del socio o dell'amministratore che era in possesso dell'attestato di idoneità professionale;
- c) i soggetti che dimostrano di avere esercitato effettivamente l'attività di consulenza automobilistica da meno di tre anni anteriormente al 05.09.1991;
- 3. I soggetti, già titolari di una licenza di P.S. ai sensi dell'art. 10 comma 1 della L. n. 264/91, che dimostrino di avere esercitato effettivamente l'attività di consulenza automobilistica da più di tre anni, ma meno di cinque, anteriormente al 05.09.1991, possono essere ammessi all'esame in carenza del titolo di studio e senza l'attestato di partecipazione al corso di formazione professionale.
- 4. Per i titoli di studio conseguiti presso un paese dell'Unione ai fini del riconoscimento è necessario produrre idonea documentazione attestante il riconoscimento/ l'equipollenza degli stessi con analoghi titoli conseguiti in Italia.

ART. 6 RILASCIO DELL'ATTESTATO IN ESENZIONE D'ESAME

- 1. Possono ottenere, a domanda, l'attestato di idoneità professionale, anche in difetto del richiesto titolo di studio, con le modalità e nei termini di cui ai Decreti del Direttore Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione datati 02.07.1996 e 19.02.1998 coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) esercitavano effettivamente l'attività di consulenza automobilistica da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della L. 264/91 (05.09.1991);
 - b) i dirigenti preposti agli uffici di assistenza automobilistica degli Automobili Club che siano in servizio da almeno quindici anni;

ART. 7 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI

1. Coloro che intendono sostenere l'esame per

conseguire l'idoneità professionale, devono indirizzare regolare istanza alla Provincia di Parma, alla Provincia che procede 0 all'espletamento dell'esame in convenzione con la Provincia di Parma, in osservanza alle norme sull'imposta di bollo, su apposita modulistica predisposto dall'Amministrazione Provinciale che provvede all'espletamento delle operazioni d'esame e scaricabile dal sito internet dell'Ente stesso.

2. Con la domanda di cui al precedente comma 1 dichiarano, sotto la loro responsabilità, ai sensi degli artt. 46 – 47 del DPR n. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui al precedente Art. 5 comma 1.

La domanda può essere consegnata anche di persona direttamente presso gli uffici della Provincia di Parma o presso la Provincia che, sulla base di apposita convenzione, procede all'espletamento delle operazioni d'esame, oppure può essere inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

- 3. Il Bando di cui al precedente art. 4 del presente Regolamento, può prevedere un termine ultimo entro il quale le domande inviate mediante raccomandata debbano pervenire all'ufficio preposto in tempo utile ai fini dell'ammissibilità.
- 4. Ai sensi del DPR 445/2000, art. 39, la firma in calce alla domanda non va autenticata, tuttavia, contenendo la stessa dichiarazione sostitutiva, va apposta, in presenza del dipendente addetto, se deve essere obbligatoriamente accompagnata da copia fotostatica leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità, se inviata per posta.
- 5. Alla domanda dovrà essere inoltre allegata la sequente documentazione:
 - a) Attestazione del pagamento dei diritti di

conseguire l'idoneità professionale, devono indirizzare regolare istanza presentare apposita domanda alla Provincia di Parma tramite modulo digitalizzato, o alla Provincia che procede all'espletamento dell'esame in convenzione con la Provincia di Parma, in osservanza alle norme sull'imposta di bollo, su apposita modulistica predisposto dall'Amministrazione Provinciale che provvede all'espletamento delle operazioni d'esame e scaricabile dal sito internet dell'Ente stesso.

2. Con la domanda di cui al precedente comma 1 dichiarano, sotto la loro responsabilità, ai sensi degli artt. 46 – 47 del DPR n. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui al precedente Art. 5 comma 1.

La domanda può essere consegnata anche di persona direttamente presso gli uffici della Provincia di Parma deve essere redatta esclusivamente per via telematica, pena modulo l'esclusione. utilizzando il digitalizzato disponibile sul sito web della Provincia di Parma, e trasmessa al seguente indirizzo www.provincia.parma.it. Non sono ammesse altre forme di produzione e di invio o presso la Provincia che, sulla base di apposita convenzione. procede all'espletamento delle operazioni d'esame. oppure può essere inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

- 3. Il Bando di cui al precedente art. 4 del presente Regolamento, può prevedere un termine ultimo entro il quale le domande inviate mediante raccomandata debbano pervenire all'ufficio preposto in tempo utile ai fini dell'ammissibilità. Abrogato
- 4. Ai sensi del DPR 445/2000, art. 39, la firma in calce alla domanda non va autenticata, tuttavia, contenendo la stessa dichiarazione sostitutiva, va apposta, in presenza del dipendente addetto, se consegnata di persona; oppuro pena nullità della stessa, in formato digitale, ovvero in formato autografo e deve essere obbligatoriamente accompagnata da copia fotostatica leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità, se inviata per posta pena l'esclusione.
- 5. Alla domanda dovrà essere inoltre allegata la sequente documentazione:
 - a) Attestazione del Copia della ricevuta

segreteria, nell'importo fissato dalla L.R. 9/2003 – Allegato A punto 1. L'importo e la modalità di versamento di tale somma saranno indicati nel Bando pubblico. In nessun caso la somma verrà restituita.

b) Originale dell'attestato, o in copia conforme ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000, rilasciato a seguito di superamento del corso di cui all'art. 5 comma 2 del presente Regolamento, qualora non in possesso del titolo di studio di cui all'art. 5 comma 1 lettera f) del presente Regolamento. telematica di avvenuto pagamento all'Amministrazione Provinciale di Parma dei diritti di segreteria, nell'importo quantificati in € 60,00, tramite il sistema di pagamenti elettronici PagoPA raggiungibile all'indirizzo:

http://www.provincia.parma.it/servizionline/pagamenti-online

come fissato dalla L.R. 9/2003 – Allegato A punto 1. *L'importo e la modalità di versamento di tale somma saranno indicati nel Bando pubblico.* In nessun caso la somma verrà restituita.

- b) Originale dell'attestato, o in copia conforme ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000, rilasciato a seguito di superamento del corso di cui all'art. 5 comma 2 del presente Regolamento, qualora non in possesso del titolo di studio di cui all'art. 5 comma 1 lettera f) del presente Regolamento.
- c) Dichiarazione di "assolvimento marca da bollo".

Il termine di *invio della domanda* è perentorio e fa riferimento all'orario del sistema informatico di acquisizione.

Nel caso in cui il termine ultimo scada in un giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi, lo stesso deve intendersi prorogato al primo giorno feriale successivo.

Al fine dell'ammissione delle domande, faranno fede la data e l'ora di INOLTRO della domanda attestato dalla ricevuta emessa dal sistema informatico di acquisizione al termine dell'avvenuto inoltro.

Non saranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi causa, non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, non siano pervenute alla Provincia di Parma secondo la modalità e nel termine sopraindicati.

La Provincia di Parma non assume alcuna responsabilità per la dispersione, ritardo o disguido, di comunicazioni da parte di candidati o dovute verso i concorrenti, dovute a inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per ogni forma di dispersione o mancata ricezione delle comunicazioni inviate via posta elettronica né per eventuali

- 6. Nell'ipotesi in cui il candidato ammesso all'esame non si presenti il giorno delle prove, all'ora stabilita nel bando, verrà escluso dalla sessione. Potrà ripresentare istanza di partecipazione all'esame, ai sensi del presente articolo, a partire dalla prima sessione utile.
- 7. L'Amministrazione Provinciale di Parma non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande o per disguidi dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione, né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
- 8. Ai sensi del precedente comma 1, l'istanza si intende regolare quando è compilata in tutte le sue parti e corredata di tutti gli allegati richiesti. In caso di domanda irregolare, l'ufficio competente dispone, di norma, la regolarizzazione della stessa assegnando un termine, decorso il quale il richiedente viene escluso dall'esame.
- 9. In caso di titolo di studio conseguito all'estero, alla domanda deve essere allegata anche la documentazione di cui all'art. 5 comma 4 del presente Regolamento.

ART. 8 AMMISSIONE ALL'ESAME E RELATIVE PROCEDURE

- 1. Il Servizio provinciale competente a sovrintendere all'effettuazione degli esami:
 - a) provvede all'istruttoria delle domande di partecipazione; il procedimento amministrativo deve concludersi entro il termine di 150 (centocinquanta) giorni dalla data di scadenza del Bando stesso:

- disguidi, comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. Sarà comunque cura e responsabilità del candidato accertarsi della corretta ricezione da parte dell'Amministrazione delle proprie comunicazioni e tenere monitorata la visualizzazione del sito amministrazione internet sezione trasparente/ bandi dove verranno pubblicate le comunicazioni aventi notifica a tutti qli effetti.
- 6. Nell'ipotesi in cui il candidato ammesso all'esame non si presenti il giorno delle prove, all'ora stabilita nel bando, verrà escluso dalla sessione. Potrà ripresentare istanza di partecipazione all'esame, ai sensi del presente articolo, a partire dalla prima sessione utile.
- 7. L'Amministrazione Provinciale di Parma non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande o per disguidi dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione, né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Abrogato.
- 8. Ai sensi del precedente comma 1, l'istanza si intende regolare quando è compilata in tutte le sue parti e corredata di tutti gli allegati richiesti. In caso di domanda irregolare, l'ufficio competente dispone, di norma, la regolarizzazione della stessa assegnando un termine, decorso il quale il richiedente viene escluso dall'esame.
- 9. In caso di titolo di studio conseguito all'estero, alla domanda deve essere allegata anche la documentazione di cui all'art. 5 comma 4 del presente Regolamento.

ART. 8 AMMISSIONE ALL'ESAME E RELATIVE PROCEDURE

- 1. Il Servizio provinciale competente a sovrintendere all'effettuazione degli esami:
 - a) provvede all'istruttoria delle domande di partecipazione; il procedimento amministrativo deve concludersi entro il termine di 150 (centocinquanta)giorni dalla data di scadenza del Bando stesso;

- b) procede all'ammissione o all'esclusione dalla sessione d'esame,
- c) predispone l'elenco degli ammessi e non ammessi all'esame che, firmato dal Dirigente e dal Segretario della Commissione, viene affisso all'Albo Pretorio della Provincia di Parma
- d) comunica ai candidati l'avvenuta ammissione, La data ed il luogo di svolgimento delle prove d'esame, con lettera raccomandata A/R;
- e) comunica, altresì, con lettera raccomandata A/R, via fax o con altri mezzi che consentano di acquisire prova dell'avvenuta spedizione, ai candidati esclusi, i motivi della non ammissione.
- 2. Il Bando di cui al precedente art. 3 del presente regolamento può stabilire la data ed il luogo della sessione d'esame, in tale ipotesi non si provvederà all'invio della comunicazione di cui al precedente comma 1 lettera d) salvo diverse disposizioni rispetto a quanto indicato nel Bando stesso.

ART. 9 COMMISSIONE D'ESAME

- 1. E' istituita, ai sensi della L. 08.08.1991 n. 264 e della L.R. 13 maggio 2003 n. 9, la Commissione provinciale per l'espletamento degli esami di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto con sede presso il Servizio provinciale competente a sovrintendere all'effettuazione degli esami.
- 2. I componenti della Commissione d'esame vengono nominati con determinazione del Dirigente.
- 3. La Commissione è composta da:
 - a) un Dirigente della Provincia di Parma o da un funzionario con funzioni di Presidente
 - b) un membro esperto designato dalla Provincia
 - c) da un membro designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio Provinciale di Parma (M.C.T.C).
- Le funzioni di segreteria sono assicurate da

- b) procede all'ammissione o all'esclusione dalla sessione d'esame,
- c) predispone l'elenco degli ammessi e non ammessi all'esame che, firmato dal Dirigente e dal Segretario della Commissione, viene affisso all'Albo Pretorio pubblicato sul sito web della Provincia di Parma
- d) comunica ai candidati l'avvenuta ammissione, La data ed il luogo di svolgimento delle prove d'esame, con lettera raccomandata A/R saranno indicati sul sito web della Provincia di Parma
- e) comunica, altresì, con lettera raccomandata A/R, via fax o con altri mezzi che consentano di acquisire prova dell'avvenuta spedizione, ai candidati esclusi, i motivi della non ammissione.
- 2. Il Bando di cui al precedente art. 3 del presente regolamento può stabilire la data ed il luogo della sessione d'esame, in tale ipotesi non si provvederà all'invio della comunicazione di cui al precedente comma 1 lettera d) salvo diverse disposizioni rispetto a quanto indicato nel Bando stesso. Abrogato.

ART. 9 COMMISSIONE D'ESAME

- 1. E' istituita, ai sensi della L. 08.08.1991 n. 264 e della L.R. 13 maggio 2003 n. 9, la Commissione provinciale per l'espletamento degli esami di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto con sede presso il Servizio provinciale competente a sovrintendere all'effettuazione degli esami.
- 2. I componenti della Commissione d'esame vengono nominati con determinazione del Dirigente.
- 3. La Commissione è composta da:
 - a) un Dirigente della Provincia di Parma o da un funzionario con funzioni di Presidente
 - b) un membro esperto designato dalla Provincia
 - c) da un membro designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio Provinciale di Parma (M.C.T.C).
- Le funzioni di segreteria sono assicurate da

persona designata dal competente Servizio provinciale a sovrintendere all'effettuazione degli esami.

Per ogni membro di cui sopra, compreso il segretario, viene nominato almeno un supplente, il quale partecipa alle sedute d'esame solo in caso di assenza o di impedimento del titolare.

- 5. La Commissione è validamente costituita con la presenza di tutti i suoi componenti e si riunisce in seduta, su convocazione del suo Presidente.
- 6. I componenti non devono rivestire incarichi di rappresentanza di carattere politico o sindacale od in seno ad associazioni professionali di categoria.
- 7. La Commissione d'esame ha una durata di 3 (tre) anni dall'atto di nomina secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 4 della L.R. 13.05.2003 n. 9. A ciascun componente della Commissione e al segretario o ai relativi supplenti vengono corrisposti, se e in quanto dovuti, per ogni sessione d'esame, i gettoni di presenza, determinati con separato atto dal Dirigente, pari ad un importo compreso tra i valori indicati nell'Allegato A, punto 2) della L.R. n. 9/2003.
- 8. Il componente che non partecipa a tre sessioni consecutive d'esame, senza adeguata e documentata giustificazione, può essere dichiarato decaduto.
- 9. Nel rispetto della normativa vigente, per quanto non previsto esplicitamente nel presente Regolamento, la Commissione può determinare criteri e modalità operative.
- 10. In apertura di ogni sessione d'esame, i componenti della Commissione, nel prendere atto dell'elenco dei candidati ammessi, dichiarano contestualmente l'esistenza o meno di incompatibilità con gli stessi, ai sensi dell' art. 51 del Codice di Procedura Civile.

ART. 10 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME

1. Per essere ammessi a sostenere l'esame, gli aspiranti dovranno essere muniti di uno dei documenti d'identità riconosciuti validi nello persona designata dal competente Servizio provinciale a sovrintendere all'effettuazione degli esami.

Per ogni membro di cui sopra, compreso il segretario, viene nominato almeno un supplente, il quale partecipa alle sedute d'esame solo in caso di assenza o di impedimento del titolare.

- 5. La Commissione è validamente costituita con la presenza di tutti i suoi componenti e si riunisce in seduta, su convocazione del suo Presidente.
- 6. I componenti non devono rivestire incarichi di rappresentanza di carattere politico o sindacale od in seno ad associazioni professionali di categoria.
- 7. La Commissione d'esame ha una durata di 3 (tre) anni dall'atto di nomina secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 4 della L.R. 13.05.2003 n. 9. A ciascun componente della Commissione e al segretario o ai relativi supplenti vengono corrisposti, se e in quanto dovuti, per ogni sessione d'esame, i gettoni di presenza, determinati con separato atto dal Dirigente, pari ad un importo compreso tra i valori indicati nell'Allegato A, punto 2) della L.R. n. 9/2003.
- 8. Il componente che non partecipa a tre sessioni consecutive d'esame, senza adeguata e documentata giustificazione, può essere dichiarato decaduto.
- 9. Nel rispetto della normativa vigente, per quanto non previsto esplicitamente nel presente Regolamento, la Commissione può determinare criteri e modalità operative.
- 10. In apertura di ogni sessione d'esame, i componenti della Commissione, nel prendere atto dell'elenco dei candidati ammessi, dichiarano contestualmente l'esistenza o meno di incompatibilità con gli stessi, ai sensi dell' art. 51 del Codice di Procedura Civile.

ART. 10 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME

1. Per essere ammessi a sostenere l'esame, gli aspiranti dovranno essere muniti di uno dei documenti d'identità riconosciuti validi nello Stato italiano ed in corso di validità.

- 2. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della Commissione per i chiarimenti d'uso.
- 3. Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente a penna blu o nera a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la sigla di un componente della Commissione o del segretario. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.
- 4. La Commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed il candidato che contravviene viene escluso immediatamente dall'esame.

ART. 11 QUESITI E TIPI DI ESERCITAZIONE

- 1. La Provincia di Parma rende noto, mediante pubblicazione sul sito internet l'elenco dei quesiti su cui verterà lo svolgimento degli esami per il conseguimento dell' idoneità professionale.
- 2. Per quanto riguarda il programma d'esame, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L. 08.08.1991 n. 264, e dell'allegato C punto 1 della L.R. 13 maggio 2003 n.9, le discipline sono le seguenti:
 - A. La circolazione stradale;
 - B. Il trasporto di merci;
 - C. Navigazione;
 - D. Il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.);
 - E. Il regime tributario;

ART. 12 PROVE D'ESAME

- 1. La prova d'esame consiste in una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata, vertenti sulle materie elencate al comma 2 del precedente articolo 11. L'elaborato è adeguatamente diversificato per garantire imparzialità e trasparenza.
- 2. A ciascun candidato verrà consegnata una scheda, predisposta dalla Commissione, contenente venticinque quesiti, cinque per

Stato italiano ed in corso di validità.

- 2. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della Commissione per i chiarimenti d'uso.
- 3. Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente a penna blu o nera a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la sigla di un componente della Commissione o del segretario. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.
- 4. La Commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed il candidato che contravviene viene escluso immediatamente dall'esame.

ART. 11 QUESITI E TIPI DI ESERCITAZIONE

- 1. La Provincia di Parma rende noto, mediante pubblicazione sul sito internet l'elenco dei quesiti su cui verterà lo svolgimento degli esami per il conseguimento dell' idoneità professionale.
- 2. Per quanto riguarda il programma d'esame, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L. 08.08.1991 n. 264, e dell'allegato C punto 1 della L.R. 13 maggio 2003 n.9, le discipline sono le seguenti:
 - A. La circolazione stradale;
 - B. Il trasporto di merci;
 - C. Navigazione;
 - D. Il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.);
 - E. Il regime tributario;

ART. 12 PROVE D'ESAME

- 1. La prova d'esame consiste in una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata, vertenti sulle materie elencate al comma 2 del precedente articolo 11. L'elaborato è adeguatamente diversificato per garantire imparzialità e trasparenza.
- 2. A ciascun candidato verrà consegnata una scheda, predisposta dalla Commissione, contenente venticinque quesiti, cinque per

ciascuna delle cinque discipline oggetto dell'esame.

- 3. La prova d'esame ha una durata di due ore ed è superata dai candidati che risponderanno in maniera esatta ad almeno quattro dei cinque quesiti previsti per ogni disciplina del programma d'esame.
- 4. Le operazioni inerenti lo svolgimento degli esami sono eseguite al fine di garantire massima imparzialità e trasparenza.

ART. 13 ESITI DELL'ESAME, VERBALE DEI LAVORI E RILASCIO DEGLI ATTESTATI

- 1. Al termine della seduta d'esame, la Commissione esaminatrice predispone l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova con l'esito degli esami, con l'indicazione per ciascuno di essi del numero delle risposte esatte fornite per ogni singola disciplina. Detto sottoscritto dal elenco. Presidente della Commissione е dal Segretario. pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web dell'Ente per almeno giorni 15 (quindici) consecutivi.
- 2. Di tutta la sessione d'esame la Commissione redige processo verbale da trasmettere al Servizio competente a sovrintendere all'effettuazione degli esami.
- 3. Il Dirigente, sulla base delle risultanze del verbale, provvede al rilascio dell'attestato abilitativo, di norma, entro 60 giorni dalla data di ricevimento del verbale redatto dalla Commissione.
- 4. L'attestato rilasciato, che ha validità illimitata nel tempo, certifica l'abilitazione professionale conseguita.

ART. 14 ACCERTAMENTI E ANNULLAMENTO DELL'ATTESTATO

1. Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR n. 445/2000, l'Amministrazione Provinciale effettuerà, anche dopo il rilascio dell'attestato, controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal dichiarante in

ciascuna delle cinque discipline oggetto dell'esame.

- 3. La prova d'esame ha una durata di due ore ed è superata dai candidati che risponderanno in maniera esatta ad almeno quattro dei cinque quesiti previsti per ogni disciplina del programma d'esame.
- 4. Le operazioni inerenti lo svolgimento degli esami sono eseguite al fine di garantire massima imparzialità e trasparenza.

ART. 13 ESITI DELL'ESAME, VERBALE DEI LAVORI E RILASCIO DEGLI ATTESTATI

- 1. Al termine della seduta d'esame, la Commissione esaminatrice predispone l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova con l'esito degli esami, con l'indicazione per ciascuno di essi del numero delle risposte esatte fornite per ogni singola disciplina. Detto elenco. sottoscritto dal Presidente della Commissione е dal Segretario. pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web dell'Ente per almeno giorni 15 (quindici) consecutivi l'elenco dei soli candidati risultati idonei.
- 2. Di tutta la sessione d'esame la Commissione redige processo verbale da trasmettere al Servizio competente a sovrintendere all'effettuazione degli esami.
- 3. Il Dirigente, sulla base delle risultanze del verbale, provvede al rilascio dell'attestato abilitativo, di norma, entro 60 giorni dalla data di ricevimento del verbale redatto dalla Commissione.
- 4. L'attestato rilasciato, che ha validità illimitata nel tempo, certifica l'abilitazione professionale conseguita.

ART. 14 ACCERTAMENTI E ANNULLAMENTO DELL'ATTESTATO

1. Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR n. 445/2000, l'Amministrazione Provinciale effettuerà, anche dopo il rilascio dell'attestato, controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal dichiarante in

autocertificazione e/o sui documenti allegati all'istanza e resi ai fini dell'ammissione all'esame.

2. Qualora nei controlli di legge venga accertato che il candidato ha partecipato all'esame in difetto dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e dal presente Regolamento e da lui autocertificati, ovvero sulla base di documenti falsi, il Dirigente segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria. Nell'ipotesi in cui il candidato abbia anche superato l'esame il Dirigente provvederà, con proprio provvedimento motivato, all'annullamento dell'attestato.

ART. 15 ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA

- 1. E' consentito l'accesso a tutti gli atti e documenti della procedura, compresi quelli presentati dai candidati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela della riservatezza.
- 2. Durante lo svolgimento della procedura, l'accesso è differito al termine del procedimento, salvo che il differimento non costituisca pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.

ART. 16 ADEGUAMENTO NORMATIVO

- 1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute, vincolanti norme statali, regionali e/o statutarie.
- 2. In tal caso, in attesa di formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

autocertificazione e/o sui documenti allegati all'istanza e resi ai fini dell'ammissione all'esame.

2. Qualora nei controlli di legge venga accertato che il candidato ha partecipato all'esame in difetto dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e dal presente Regolamento e da lui autocertificati, ovvero sulla base di documenti falsi, il Dirigente segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria. Nell'ipotesi in cui il candidato abbia anche superato l'esame il Dirigente provvederà, con proprio provvedimento motivato, all'annullamento dell'attestato.

ART. 15 ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA

- 1. E' consentito l'accesso a tutti gli atti e documenti della procedura, compresi quelli presentati dai candidati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela della riservatezza.
- 2. Durante lo svolgimento della procedura, l'accesso è differito al termine del procedimento, salvo che il differimento non costituisca pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.

ART. 16 ADEGUAMENTO NORMATIVO

- 1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute, vincolanti norme statali, regionali e/o statutarie.
- 2. In tal caso, in attesa di formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.